

Allegato 1- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di manutenzione degli impianti a supporto del sistema di sorveglianza radar meteorologica di Bric della Croce – Pecetto (TO)

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO

Arpa Piemonte ha la necessità di affidare il servizio di manutenzione degli impianti a supporto del sistema di sorveglianza radar meteorologica di Bric della Croce ed in particolare:

- Gruppo elettrogeno
- UPS
- Impianto elettrico
- Condizionatori
- Shelter
- Traliccio
- Sistema di telecomunicazione

Il sistema radar è installato presso il sedime militare dell'Aeronautica Militare a Pecetto Torinese (TO). **L'accesso al sito è consentito previa verifica da parte dell'Aeronautica militare del possesso dei requisiti soggettivi del personale operante, stabiliti dall'aeronautica stessa, al fine del rilascio del nulla osta di sicurezza per operare in aree militari.**

L'aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza militare, garantire controlli sul personale e mezzi, osservare le disposizioni impartite dal corpo militare.

Il servizio ha durata triennale e l'importo del servizio è stimato in complessivi € 36.885,25 IVA esclusa (pari a € 45.000,00 IVA inclusa).

ART. 2 - SERVIZI RICHIESTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

2.1 Attività di manutenzione preventiva degli impianti

E' richiesto un ciclo di ispezione di almeno **1 giorno lavorativo ogni sei mesi** da parte di un tecnico qualificato dell'impresa comprendente le operazioni, i controlli e le misure di minima specificate di seguito.

Il personale dell'impresa che svolgerà gli interventi deve essere qualificato ed abilitato ad effettuare lavori in quota, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

La manutenzione preventiva è effettuata durante il normale orario di lavoro e si articola in n. 2 visite nell'arco dell'anno, ad intervalli di circa 6 mesi.

I materiali di consumo impiegati durante le operazioni di manutenzione preventiva quali: filtro olio, filtro gasolio, olio lubrificante vengono sostituiti una volta all'anno (a carico dell'impresa).

Nel corso d'ogni visita di manutenzione preventiva sono svolti i controlli di seguito descritti:

Generatore elettrico ed accessori

- Esame delle condizioni generali del motore, con particolare riguardo alle tenute delle giunzioni
- Controllo sistema combustibile
- Controllo della pressione dell'olio e sua eventuale verifica con manometro di controllo
- Verifica livello dell'olio nella pompa d'iniezione e nel regolatore

- Controllo delle cinghie trapezoidali con riguardo alla tensione ed all'usura
- Controllo del circuito di raffreddamento (livello e tenute)
- Controllo della ventola di raffreddamento, del suo sistema di traino e della pulizia delle alettature
- Sostituzione dell'olio lubrificante e dei filtri dell'olio e del combustibile
- Controllo del sistema di riscaldamento
- Esame delle condizioni generali del Generatore
- Lubrificazione dei cuscinetti
- Controllo ed eventuale serraggio dei collegamenti alle morsettiere
- Ispezione del giunto elastico
- Controllo della rumorosità dei cuscinetti
- Controllo delle tenute di tutte le giunzioni ed eventuale loro serraggio del serbatoio e cisterna
- Controllo degli indicatori di livello
- Controllo degli indicatori a galleggiante
- Prova di funzionamento pompa a mano e di quella elettrica
- Controllo livello elettrolita batterie impianto di ricarica
- Esame dello stato generale delle batterie
- Controllo e prova impianto di ricarica
- Prova della batteria sotto carico d'avviamento
- Controllo Sistema di comando persiane ventilazione locale
- Prova di funzionamento del quadro comando
- Avviamento manuale
- Avviamento di prova
- Esercizio automatico
- Ri-commutazione

Manutenzione Sistema UPS

- Prove oscillografiche su tensioni e correnti d'ingresso e uscita con stampa delle forme d'onda
- Prove di scarica su accumulatori con verifica autonomia effettiva
- Controllo ed eventuale serraggio dei collegamenti
- Simulazione di anomalia su rete, interruzioni, guasti
- Verifica tarature ed eventuali correzioni
- Pulizia filtri e controllo funzionalità ventilatori con sostituzione dei particolari non più affidabili
- Rapporto scritto della situazione
- Iscrizione nell'elenco di massima priorità in caso di guasto

Manutenzione Impianto di condizionamento

- Prove di funzionamento corretto
- Pulizia filtri
- Controllo giunzioni ed eventuale serraggio dei collegamenti.
- Eventuale rabbocco del gas refrigerante

Impianti elettrici

- Verifiche rifasamento, quadri, distribuzione, FM, illuminazione
- Verifica stato impianti di terra

Manutenzione estintori portatili

- Esecuzione, da parte di personale specializzato e riconosciuto e con frequenza semestrale, della verifica periodica dell'efficienza degli estintori e revisione programmata

Torre antenna (Bric della Croce)

- Controllo delle parti
- Controllo delle saldature e delle imbullonature
- Controllo dell'aggancio del radome
- Controllo luci di servizio e di segnalazione ostacoli al volo (SOV)
- Controllo delle calate per i cavi dell'antenna
- Controllo dell'impianto parafulmini
- Controllo e pulizia da eventuale ruggine

Shelter (Bric della Croce)

- Controllo visivo degli shelter
- Controllo delle porte e finestre
- Controllo infiltrazioni di acqua
- Controllo basamenti
- Controllo ostruzioni scarichi piovani

2.2 Manutenzione correttiva - Livelli minimi di Servizio

In caso di malfunzionamenti degli impianti a supporto del sistema radar si richiede un intervento entro 5 ore dalla richiesta dell'intervento trasmessa dall'agenzia.

Nel solo caso di intervento di manutenzione correttiva, l'Impresa potrà chiedere ad Arpa supporto in sito per motivi di normative di Sicurezza che impongono la presenza di due persone per lo svolgimento di alcune attività.

Il numero degli interventi (di primo livello), inteso come ispezione in sito e ripristino funzionale degli impianti (alimentazione, etc.) che non necessiti quindi di parti di ricambio, è illimitato. I costi di riparazione sono esclusi come anche il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro.

ART. 3 CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

Arpa Piemonte si riserva la facoltà di verificare, tramite personale incaricato dell'esecuzione del contratto, in qualsiasi momento il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni.

ART. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito di verifica conformità delle attività svolte e dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia **UFUD7K**
- 2) il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
- 4) La struttura liquidante: Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Arpa Piemonte è soggetta al regime impositivo "*split payment*" o "scissione dei pagamenti".

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza

ART. 5 CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI, PENALITÀ

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penalità.

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione di penalità di importo pari all'1 per mille sull'ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali.

ARPA, coerentemente e nei limiti previsti dall'art. 126 del d.lgs. 36/2023, si riserva di applicare le seguenti penali:

- In funzione del mancato e/o ritardato rispetto delle tempistiche di intervento di manutenzione correttiva degli impianti a corredo del sistema radar, si applica una penalità pari ad 1 per mille del valore netto dell'importo del contratto per ogni ora di ritardo rispetto a quanto stabilito nel capitolato tecnico prestazionale;
- In relazione a manutenzioni non complete o difformi da quanto richiesto, si applica una penalità pari ad 1 per mille del valore netto dell'importo del contratto, fatta salva la ripetizione dell'intervento manutentivo;

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 6 RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dagli artt 94 e 95 del D.Lgs 36/2023.

L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;

- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il -concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione della fornitura oggetto del contratto.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

7.1 Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

7.2 Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs.36/2023.

Si ricorda che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Pertanto l'appaltatore dovrà garantire l'effettuazione almeno del 51% delle attività in valore.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della precedente lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

- che l'Appaltatore abbia comunicato alla Stazione Appaltante dati e qualifica del personale che opererà in forza del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

1. le imprese subappaltatrici, oltre agli standard qualitativi e prestazionali, devono riconoscere integralmente, ai propri lavoratori, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, e comunque non inferiori a quelli che avrebbe garantito il contraente principale; nelle garanzie anzidette sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, del rispetto delle norme, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nei confronti dei loro dipendenti;
2. Ai fini delle verifiche di cui sopra, su richiesta della Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà esibire, oltre all'elenco del personale assegnato alla commessa, il contratto applicato ai propri dipendenti;
3. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Per le specifiche caratteristiche dell'appalto, data la complessità delle attività da effettuare e per rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale la sicurezza dei luoghi di lavoro, le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto;

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.119 del codice del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i., a meno che il subappaltatore non ne faccia espressa rinuncia, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. I pagamenti verranno pertanto effettuati in ogni caso all'Appaltatore, che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

7.3 Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 8 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 10 TRASPARENZA – ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- a) "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile".
- b) "L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2023-2025 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/disposizioni-general-1/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-2023-2025>" e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it;
- c) L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- d) L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013."